



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI CIVITAVECCHIA

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Civitavecchia ai sensi dell'articolo 102 del Codice della Navigazione.

Il servizio di rimorchio è svolto previo rilascio da parte del Capo del Compartimento marittimo di atto di concessione in esclusiva nel quale, tra l'altro, sono individuati i rimorchiatori da adibire al servizio; nessuna altra concessione verrà rilasciata dal Capo del Compartimento per le zone indicate nell'art.2, quando risulti già assicurato il regolare servizio di rimorchio. L'obbligatorietà del servizio, qualora disposta, è stabilita e disciplinata secondo le modalità di cui all'art. 14 comma 1 bis della legge n. 84/94 e ss.mm.ii.

Art. 2

(Ambito spaziale)

Il servizio è svolto nell'ambito portuale e nella rada di Civitavecchia e comprende tutti gli specchi acquei del porto di Civitavecchia racchiusi dalle opere di difesa foranea nonché gli specchi acquei ricompresi entro un miglio nautico dalla costa e dai punti più foranei di banchine, punti di attracco, manufatti, pontili, dighe e moli compresi nell'ambito del porto così come definito dall'art. 14 comma 1 quater della Legge 84/94 e ss.mm.ii .

Pertanto, nell'ambito spaziale di cui al comma precedente, sono ricomprese le acque limitrofe alla Torre Petrolifera, situata in coordinate 42°07'27"N - 11°43'28"E, per un raggio di un miglio nautico incentrato sul predetto punto.

Il concessionario del servizio di rimorchio nel porto di Civitavecchia dovrà altresì intervenire su richiesta e su indicazione dell'Autorità Marittima, per fornire le proprie prestazioni, secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento, anche in favore di navi in manovra o in sosta presso altre infrastrutture foranee o punti di approdo vicini al porto di Civitavecchia che non abbiano autonomia del servizio stesso.

Art. 3

(Mezzi adibiti al servizio)

1. Al servizio di rimorchio devono essere adibiti n. 5 (cinque) rimorchiatori, di cui n. 4 (quattro) di prima linea e n. 1 (uno) di seconda linea, con un orario differenziato tra diurno e notturno come di seguito specificato:

a) n. 2 rimorchiatori in servizio h 24;

b) n. 1 rimorchiatore in servizio dalle 06.00 alle 18.00;

c) n. 1 rimorchiatore su chiamata, con preavviso da effettuarsi entro le ore 17.00 del giorno precedente ovvero entro le 12.00 del giorno precedente se il giorno della richiesta coincide con il sabato o giornata festiva.

d) n. 1 rimorchiatore (di seconda linea) da impiegare per sostituzioni/emergenze o imprevisti picchi di traffico.

Qualora il rimorchiatore di cui alla lettera b) debba essere impegnato per il servizio di assistenza alle navi ormeggiate alla Torre Petrolifera, dovrà essere avanzata apposita richiesta secondo le modalità previste alla lettera c).

Quanto sopra è previsto fino alla riconversione della centrale Enel quando, a partire dal 01.01.2026 o comunque dalla data di effettiva riconversione, con conseguente azzeramento dei traffici, il numero complessivo dei rimorchiatori, laddove non intervengano modifiche di traffico, sarà rimodulato in n. 4 (quattro) di cui n. 3 (tre) di prima linea e n. 1 (uno) di seconda linea. Anche l'orario di servizio dei rimorchiatori sarà rimodulato in funzione della riorganizzazione nel numero dei rimorchiatori di prima linea.

2. Di seguito, si individuano le caratteristiche minime dei rimorchiatori da adibire al servizio:

- **Caratteristiche Fire Fighting (FFQ)**

La caratteristica FFQ-1 è requisito essenziale in tutti i rimorchiatori di prima linea. Ciò, al fine di assicurare un elevato gradiente di sicurezza generale del porto nonché in ragione delle linee di traffico delle navi cisterna che scalano la boa petrolifera ubicata nella rada e il terminale sito presso la banchina 22.

- **Caratteristica "Escort"**

Almeno 2 dei rimorchiatori di prima linea devono essere dotati della caratteristica "escort tug". Tale caratteristica, data la larghezza degli "ship-handler" equipaggiati, consente di ottenere un elevato standard di sicurezza per l'assistenza e la scorta alle unità di elevata stazza.

- **Bollard pull (tiro a punto fisso)**

Almeno 3 rimorchiatori di prima linea devono disporre di un "bollard pull" pari nel minimo a 70 tonnellate.

- **Lunghezza dei rimorchiatori**

In relazione agli spazi ristretti in cui si trovano sovente ad operare i rimorchiatori in ambito portuale, almeno 2 rimorchiatori di prima linea devono avere lunghezza inferiore a 30 metri. Per la medesima ragione nessuna unità dell'intera flotta di rimorchiatori operanti in porto deve superare la lunghezza di 34 metri.

- **Altre caratteristiche tecniche**

Tutti i rimorchiatori di prima linea devono essere dotati di propulsori azimutali. In relazione all'eventuale utilizzo dei rimorchiatori per operazioni di rimorchio/assistenza a navi con avaria anche al di fuori delle ostruzioni portuali, almeno 2 rimorchiatori di prima linea devono essere dotati di verricello poppiere.

Tutti i rimorchiatori devono essere attrezzati per il servizio di assistenza a navi incendiate o comunque sinistrate; a tale scopo devono avere un adeguato numero di cavi da usare, in caso di necessità, per il rimorchio di unità sinistrate ed un cavo di rimorchio metallico munito di gancio da poter utilizzare per il traino di navi o galleggianti incendiati.

Per i fini di cui sopra, tutti i rimorchiatori devono essere dotati di apparecchi R.T.F., RADAR, pompe di esaurimento e di allagamento della potenza non inferiore a 250 tonnellate orarie e del relativo corredo di lance, manichette, schiumogeno e compressori idonei ad erogare aria compressa a 30KG/CM2.

Tutti i rimorchiatori devono avere a bordo un'apparecchiatura completa per l'impiego della fiamma ossidrica per il taglio di catene o lamiere ed i loro fumaioli devono essere muniti permanentemente di rete parascintille.

Quando risulti necessario per lo sviluppo del traffico o per le sue mutate contingenze, aumentare il numero dei rimorchiatori in servizio e modificare le loro dotazioni e prestazioni, il Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia inviterà il Concessionario a provvedervi entro un congruo termine al fine di assicurare al servizio la massima efficienza.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per orario di servizio normale diurno quello compreso tra le ore 08.00 e le ore 16.59 e per orario di servizio notturno quello compreso tra le ore 17.00 e le ore 07.59.

4. I rimorchiatori in servizio devono stazionare nei posti di ormeggio indicati dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia.

5. I rimorchiatori vincolati al servizio di rimorchio, in base all'atto di concessione, non potranno allontanarsi dal porto, né essere distolti dal servizio, né sostituiti, per qualsiasi motivazione, senza la preventiva autorizzazione della Capitaneria di porto.

L'Autorità Marittima si riserva di autorizzare la loro temporanea sostituzione con altri di pari o superiore potenza, su motivata richiesta del Concessionario. Di norma non potrà essere posto fuori servizio, per lavori o altro, più di un rimorchiatore per volta. Qualora si verifichi un'avaria o un evento imprevedibile che comporti la temporanea sostituzione di uno dei rimorchiatori indicati nell'atto di concessione, ne dovrà essere data immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto per i provvedimenti di competenza.

Art. 4

(Condizioni e modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio di rimorchio, entro le zone di cui al precedente Art. 2, si articola in:
 - a) disponibilità operativa;
 - b) fornitura del servizio a seguito di richiesta da parte delle navi, salvo provvedimenti che ne impongano l'obbligatorietà.

L'Autorità Marittima, in considerazione di particolari situazioni e per casi specifici in cui venga valutato necessario, si riserva la facoltà di imporre temporaneamente l'impiego di uno o più rimorchiatori per la manovra o l'assistenza alla manovra delle navi con particolari carichi o con carichi pericolosi; in caso di condizioni meteo avverse o comunque quando la sicurezza del porto e delle attrezzature portuali, della vita umana e della navigazione in generale lo richiedano.

2. Quando i rimorchiatori vengono adibiti al rimorchio o alla eventuale assistenza di navi cisterna ovvero di navi che trasportano merci pericolose, alla rinfusa o in colli, devono attenersi alle specifiche norme di riferimento nonché alle norme contenute nei Regolamenti di sicurezza del porto di Civitavecchia.

3. I marittimi preposti al comando dei rimorchiatori ed il dirigente responsabile del servizio sono scelti liberamente dal concessionario.

Il nominativo ed i recapiti di ciascun comandante, direttore di macchina e del dirigente responsabile devono essere comunicati alla Capitaneria di porto di Civitavecchia.

Il dirigente responsabile del servizio deve assicurare la propria reperibilità in qualsiasi momento, al fine di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Marittima relativamente all'impiego, all'emergenza ed ai turni di servizio dei rimorchiatori.

Art. 5

(Tariffe)

Le tariffe del servizio sono determinate dal Capo del Compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 101 Codice della Navigazione applicando i criteri e i meccanismi stabiliti nelle pertinenti circolari ministeriali ai sensi dell'articolo 14 comma 1-bis della legge n. 84/94.

Art. 6

(Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli articoli 70 e 107 del codice della navigazione i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità marittima in caso di avverse condizioni meteomarine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità marittima abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile e ambientale.

Oltre ad osservare le disposizioni contenute nelle leggi, regolamenti ed ordinanze, il concessionario ed i comandanti dei rimorchiatori sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima nell'interesse della sicurezza del porto, della navigazione e dei servizi portuali.

Art. 7

(Cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento della concessione)

Per i casi di specie, si applicano le pertinenti disposizioni previste dall'Art. 176 del Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 50 recante *“attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

Oltre ai casi previsti dal citato Art. 176 del D.Lgs 18 aprile 2019, n. 50, il Capo del Compartimento marittimo avvia il procedimento per la risoluzione per inadempimento della concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura d'impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione conseguente alla riorganizzazione del servizio per mutate condizioni di traffico;
- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- f) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la risoluzione per inadempimento della concessione l'Autorità marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia della risoluzione il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione. In tale caso, al concessionario non spettano rimborsi di alcun tipo.

Art. 8
(Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice della Navigazione.

Civitavecchia, _____

IL COMANDANTE
CV (CP) Filippo MARINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
--